

Presidente, vorrei fare sostanzialmente tre osservazioni. In primo luogo, mi sembra molto utile ed opportuno che oggi sia stata messa all'ordine del giorno la discussione generale di questa proposta di legge costituzionale — naturalmente mi unisco al collega Mitolo nel chiedere che ne venga rapidamente calendarizzata anche la votazione —, dopo il lavoro che l'altro ieri abbiamo svolto sulla legge di tutela delle minoranze linguistiche e prima di quello che credo ci apprestiamo a fare la settimana ventura. Ciò permette di chiarire il significato anche di quel lavoro, cioè che quando si sostiene, in adesione al principio di cui all'articolo 6 della Costituzione, il diritto alla tutela delle minoranze linguistiche — questa tutela può essere esercitata in modo perfetto o meno, faccio una questione di principio — non si vuole affatto negare l'importanza della lingua e della cultura italiana e dell'italianità. Con l'approvazione della proposta di legge costituzionale in esame si chiarisce questo principio che, signor Presidente, è ben presente alla Commissione affari costituzionali, tant'è vero che al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 482 del 1999, la legge quadro sulle minoranze linguistiche, si stabilisce il principio che lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Ha fatto bene però il collega Mitolo a proporre la costituzionalizzazione del principio in questione, perché se è costituzionalizzato il principio di tutela delle minoranze linguistiche, a maggior ragione deve esserlo quello che lingua ufficiale della Repubblica italiana è l'italiano.

Il secondo motivo per il quale la proposta in esame ha il mio convinto sostegno nasce da un'osservazione cui i colleghi Mitolo ed Armaroli, hanno già accennato in precedenza, ma che vorrei sviluppare. Questa costituzionalizzazione avviene in Italia nel momento in cui anche il nostro paese è fortemente impegnato nel processo di rafforzamento delle istituzioni europee. Pensiamo, ad esempio, alla Conferenza intergovernativa in corso ed all'incontro di Nizza che dovrebbe concluderla. È vero che nel momento in cui l'Italia vuole — e vuole fortemente —

una cittadinanza europea ed un'Europa anche politicamente sempre più unita, non intende però l'Europa stessa come cancellazione delle identità nazionali, come rinuncia alle culture e alle storie nazionali, ma vuole entrare in questa più ampia comunità portando con sé il bagaglio della propria lingua, della propria storia e della propria cultura.

Leggendo il dossier che il Servizio studi ha predisposto, mi ha fatto impressione la coincidenza con il processo di costituzionalizzazione che è avvenuto in un altro Stato: in Francia — lo osservava prima l'onorevole Mitolo — nel 1992 vi è stata appunto la costituzionalizzazione del principio in base al quale lingua ufficiale è il francese e questa costituzionalizzazione è avvenuta contemporaneamente all'approvazione della legge di ratifica del Trattato di Maastricht. Evidentemente, in sostanza, le motivazioni erano le stesse.

Infine, Presidente, vorrei svolgere una terza ed ultima considerazione. Per me questa affermazione è estremamente importante anche perché rimanda non soltanto ad una realtà attuale — come dicevo prima, vi è un collegamento forte tra lingua, cultura e storia —, ma anche al modo, al processo storico attraverso cui questa cultura, anche giuridica, si è formata. Il Presidente è un giurista e quindi può capire — mi rifaccio ad anni lontani — la commozione con la quale, collega Mitolo, noi giovani studenti della facoltà di giurisprudenza abbiamo accompagnato colui il quale è stato il mio più grande maestro, lo storico del diritto professor Francesco Calasso, all'abbazia di Montecassino a vedere il manoscritto del cosiddetto Contratto di Cassino che — non sono una storica, non so se a torto o a ragione — è, o passa per essere, il primo contratto, il primo documento giuridico scritto in lingua italiana: «Sao ko kelle terre ko kelli fini ke li contene...». In un certo qual senso, quindi, per un certo periodo le evoluzioni del diritto (almeno privato) e della lingua hanno camminato insieme.

Pensando alla discussione di questa mattina, mi è venuto in mente il discorso

intorno alla nostra lingua di Machiavelli; non sono né una storica, né una filosofa e questa volta i ricordi non sono universitari, ma addirittura liceali. Mi aveva molto colpito l'immaginario dialogo, che è poi un dialogo-polemica, fra Machiavelli e Dante, perché Machiavelli individua — credo giustamente — in Dante, oltre che in Petrarca e Boccaccio, i primi autori a scrivere in volgare, ossia in italiano. Egli, però, immagina poi un dialogo polemico con Dante, perché quest'ultimo rivendica il carattere curiale del proprio linguaggio (se ben ricordo, lo qualifica come « linguaggio della curia e delle corti »), mentre Machiavelli gli spiega che è il linguaggio delle città italiane, dei municipi italiani che vanno formandosi, e che soltanto l'odio fra Dante e Firenze (c'era di mezzo un provvedimento di esilio) non lo portava, pur essendo il primo grandissimo poeta italiano, a riconoscere la lingua nella quale aveva scritto come lingua italiana. Anche qui, un collegamento con la storia del diritto, un collegamento con la storia della letteratura.

Tornando ad oggi, mi auguro davvero — concludo ricordando ciò che ho già affermato — che la votazione finale del provvedimento possa avvenire al più presto e che possa ottenere la stessa unanimità che ha caratterizzato il lavoro e il voto della Commissione affari costituzionali.

Mi auguro, con il massimo rispetto per il Senato (il Presidente Acquarone ed io proveniamo dal Senato e, quindi, oltre al doveroso rispetto istituzionale nutro affetto nei confronti di quel ramo del Parlamento)...

GUSTAVO SELVA. Nostalgica !

ROSA JERVOLINO RUSSO. Non sono nostalgica, guardo sempre in avanti, ma il futuro ha un cuore antico e profonde radici.

GUSTAVO SELVA. Lo dicevo in questo senso.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Lo so.

Dicevo che mi auguro che il Senato trovi il tempo, fra i provvedimenti da esaminare, di approvare anche quello in discussione e che non faccia il discorso — qui vi è un pizzico di garbata polemica — che per esempio ha fatto di fronte ad un'altra modifica, che pure noi abbiamo approvato all'unanimità, quella dell'articolo 27 della Costituzione relativa all'abolizione del riferimento, peraltro assolutamente *tralaticio* e senza ricadute pratiche, della pena di morte; spero, cioè, che il Senato non affermi che si tratti di questioni di principio. Ad esempio, non approvare la modifica dell'articolo 27 della Costituzione significa che nell'elenco dei paesi che prevedono la pena di morte figura anche l'Italia, mentre non è vero.

Quella che lei propone, collega Mitolo, è invece una questione di principio di vita: ci auguriamo che nella tabella dei paesi europei che hanno costituzionalizzato il principio che la loro lingua nazionale è lingua ufficiale dello Stato vi sia al più presto l'Italia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4424)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mitolo.

PIETRO MITOLO, *Relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare la presidente della Commissione affari costituzionali per il suo bellissimo intervento, che integra la relazione, e per ribadire che, ovviamente, le considerazioni da lei svolte mi trovano pienamente consenziente. Mi permetto di dire che il suo richiamo a Dante Alighieri e in particolare al grande poeta è un elemento di sostanza per quanto riguarda questa proposta di legge costituzionale.

Vorrei aggiungere che non ci dobbiamo dimenticare che fu Alessandro Manzoni che scelse la lingua di Dante come lingua italiana (*Applausi*).

PRESIDENTE. Speriamo davvero che si possa arrivare presto a dire che questo è il « bel paese » dove il « sì suona ».

PAOLO ARMAROLI. Il « nì suona » !

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alla richiesta di una rapida approvazione della modifica costituzionale in esame.

Se posso aggiungere una osservazione alle cose dette, è che dopo un periodo in cui la lingua italiana nel mondo aveva avuto una certa « discesa di interesse », posso assicurare che al momento attuale lo studio della lingua italiana è invece in « ripresa ». Questo è un elemento che mi associa all'idea che forse gli Stati perdono peso, ma la cultura ed il linguaggio hanno una loro strada ed una loro evoluzione. Ciò mi sembra un buon auspicio per l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 3 luglio 2000, alle 15,30:

1. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (7119).

— *Relatore*: Vigni.

2. — Discussione del disegno di legge di ratifica:

S. 3985 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e

tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6402).

— *Relatore*: Morselli.

La seduta termina alle 13.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO MIMMO LUCÀ SUL PROGETTO DI LEGGE N. 5891

MIMMO LUCÀ. I principali punti qualificanti delle soluzioni individuate dalla proposta in esame possono essere così sintetizzati: conferma della natura di pubblica utilità delle funzioni svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale (articolo 1); individuazione di nuovi criteri per il riconoscimento: presenza del soggetto promotore in almeno metà delle regioni e un terzo delle province del territorio nazionale invece che in due terzi delle regioni e metà delle province e riduzione da 5 a 3 anni del periodo di pregressa operatività (articoli 2 e 3); estensione delle attività di tutela per il conseguimento delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e di quelle di carattere socio-assistenziale oltre a quelle erogate dai fondi di previdenza complementare (articolo 7); possibilità di svolgimento di ulteriori attività di servizio e assistenza tecnica senza scopo di lucro sia nei confronti dei cittadini che delle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di convenzioni (articolo 10); diversa articolazione del sistema di finanziamento: criteri di maggiore trasparenza per l'erogazione del contributo pubblico (articolo 13); previsione della possibilità di un concorso alle spese di assistenza legale a carico degli assistiti in relazione a diverse fasce di reddito (articolo 9); previsione di eventuale corrispettivo a carico degli assistiti per le attività di sostegno,

informazione, di servizio e di assistenza (attività non fondamentali) svolte in convenzione con pubbliche amministrazioni e organismi comunitari (articolo 10); previsione di adempimenti per realizzare una maggiore trasparenza delle attività (articolo 14).

In particolare l'articolo 1 enuncia le finalità della legge consistenti nella individuazione delle norme che regolano la costituzione, le strutture organizzative, il funzionamento e i compiti degli istituti di patronato e di assistenza sociale in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione in materia di diritti fondamentali dei cittadini, nel campo del lavoro, dell'assistenza, della salute, nei rapporti con la pubblica amministrazione. In questo ambito si conferma il riconoscimento della natura di pubblica utilità delle funzioni svolte da tali istituti.

L'articolo 2 specifica quali soggetti sono autorizzati a costituire e gestire gli istituti di patronato e detta i requisiti necessari per la loro costituzione. Secondo il comma 1, le organizzazioni promotrici — confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori — in forma singola o associata, devono aver operato in modo continuativo per almeno 3 anni (invece dei cinque previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 1017) ed essere presenti con proprie sedi in metà delle regioni e un terzo delle province del territorio nazionale (invece di due terzi delle regioni e metà delle province, come previsto dalla normativa vigente). A carico degli istituti di patronato viene mantenuto l'obbligo di perseguire finalità assistenziali secondo i rispettivi statuti.

L'articolo 3 detta le norme che disciplinano la costituzione e il riconoscimento degli istituti di patronato. Si prevede che la domanda, da presentare al Ministero del lavoro, debba essere accompagnata da un progetto contenente le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e delle province. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, un decreto del Ministero del

lavoro approva la costituzione dell'istituto di patronato ed entro un anno dalla medesima data lo stesso Ministero, accertata la realizzazione del progetto, concede il riconoscimento.

L'articolo 4 fissa i contenuti minimi necessari degli statuti degli istituti di patronato, che devono indicare il soggetto promotore, la denominazione, la sede legale, l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi di rappresentanza degli istituti, gli organi di amministrazione e di controllo, le finalità e le funzioni, il carattere gratuito delle prestazioni — salvo eccezioni riguardanti nuovi servizi a pagamento istituiti in favore di soggetti pubblici e privati — e la dotazione finanziaria.

L'articolo 5 prevede la possibilità per le confederazioni o associazioni di lavoratori che non abbiano costituito un istituto di patronato di avvalersi dei servizi di un istituto già costituito attraverso la stipula di convenzioni da notificare al ministro del lavoro. Tali convenzioni si intendono approvate se entro trenta giorni il ministro non abbia formulato osservazioni.

L'articolo 6 definisce la figura degli operatori di patronato. Gli istituti possono avvalersi solo di lavoratori subordinati dipendenti o di dipendenti dei soggetti promotori comandati presso gli istituti stessi. È prevista, comunque, la possibilità di avvalersi della collaborazione occasionale e a titolo gratuito di volontari (comma 2). Gli istituti di patronato possono, inoltre, avvalersi di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per periodi limitati e per lo svolgimento delle attività di assistenza e tutela (comma 3), mentre per lo svolgimento di attività all'estero possono far ricorso ai servizi di organizzazioni promosse da essi stessi o dai soggetti promotori.

L'articolo 7 attribuisce agli istituti di patronato funzioni più ampie di quelle attualmente esercitate. Si prevede, in particolare, l'estensione della tutela alle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione, di invalidità civile, e alle prestazioni erogate dai fondi

di previdenza complementari. Gli istituti possono esercitare tali attività di tutela con poteri di rappresentanza nei confronti di lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, cittadini italiani o cittadini già in possesso della cittadinanza italiana, anche residenti all'estero, stranieri e apolidi presenti nel territorio italiano.

L'articolo 8 elenca le prestazioni (in materia di previdenza in Italia e all'estero, del servizio sanitario nazionale, di carattere socio-assistenziale, erogate dai fondi di previdenza complementare) per le quali i patronati possono svolgere assistenza e tutela in vista del loro conseguimento. Il comma 2 ribadisce la gratuità delle attività di assistenza e di tutela — salvo le eccezioni previste negli articoli successivi (articolo 9: patrocinio in sede giudiziaria; articolo 10, comma 3: informazione nelle materie relative alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica amministrazione e i datori di lavoro privati; articolo 10, comma 4: attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari) — a prescindere dall'adesione dell'interessato all'organizzazione.

L'articolo 9 riguarda le attività connesse all'assistenza in sede giudiziaria. La proposta di legge prevede la partecipazione degli assistiti alle spese per la tutela in sede giudiziaria. Tale attività, infatti, non rientra tra quelle finanziabili con il contributo pubblico previsto all'articolo 13. Viene delineato un sistema di partecipazione differenziato per tre categorie di utenti: i percettori di un reddito compreso nei limiti del trattamento pensionistico minimo sono esenti da ogni contributo alle spese; i soggetti il cui reddito è compreso tra quello minimo ed il doppio di esso concorrono alle spese nella misura del 50 per cento; gli altri soggetti partecipano secondo il tariffario stabilito con convenzioni. Per lo svolgimento delle attività di patrocinio e assistenza giudiziaria, infatti, i patronati possono stipulare convenzioni con avvocati in deroga alle vigenti tariffe professionali.

L'articolo 10, oltre alle attività già indicate, prevede che gli istituti possano svolgere ulteriori attività di servizio e di assistenza tecnica, senza scopo di lucro, sia nei confronti dei singoli cittadini che nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi comunitari. Si prevede inoltre che, in relazione ad alcune materie (sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni, legislazione fiscale) gli istituti di patronato possono svolgere attività finalizzate ad espletare pratiche con le pubbliche amministrazioni e istituzioni pubbliche e private, a conseguire prestazioni e benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo. Gli istituti, possono, altresì, stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale. Il comma 3 dispone inoltre che gli istituti di patronato possano svolgere funzioni di informazione nelle materie relative alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in forma gratuita per i lavoratori e a pagamento (con criteri e modalità, la cui definizione è demandata ad un successivo atto amministrativo) per la pubblica amministrazione e i datori di lavoro privati. Il comma 4 prevede un corrispettivo per gli assistiti secondo le tariffe, approvate con decreto del ministro del lavoro sentiti gli istituti di patronato e di assistenza, per attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari.

L'articolo 11 prevede per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri la possibilità di svolgere attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, fatti salvi i servizi di competenza esclusiva di queste.

Secondo l'articolo 12 gli istituti di patronato, per lo svolgimento delle attività loro attribuite, possono accedere alle banche dati degli enti erogatori di prestazioni e a tal fine sono autorizzati a stipulare convenzioni, secondo le linee-guida stabi-

lite con decreto del Ministero del lavoro sentite l'AIPA e il garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 13 reca norme in materia di finanziamento dei patronati. Viene stabilito che il finanziamento deriva da un prelievo, pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999, sul gettito complessivo dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. I commi 4 e 5 stabiliscono le modalità di trasferimento della quota di finanziamento previste. L'erogazione delle quote di competenza degli istituti deve essere assicurata più tempestivamente rispetto alla normativa vigente, vale a dire entro il primo trimestre di ogni anno nei limiti dell'80 per cento. Il comma 6 dispone che le aziende sanitarie locali che deliberino di usufruire dei servizi offerti a pagamento, in regime di convenzione, dagli istituti di patronato, adottino misure di contenimento dei costi di gestione per un importo tale da coprire quello sostenuto. Il comma 7 dispone l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo che stabilisca le modalità di finanziamento, secondo criteri che prevedono: individuazione delle quote percentuali riservate al finanziamento delle attività in Italia e all'estero; individuazione delle attività svolte, accertate e valutate da assumere quali indicatori di riferimento per la ripartizione del finanziamento, insieme alla valutazione dell'efficienza delle sedi e della tipologia dei servizi realizzati; definizione dei criteri di documentazione e di valutazione delle attività svolte, gradualità, per un periodo massimo di tre anni, nella applicazione del sistema di finanziamento. Il comma 8 autorizza i patronati a ricevere eredità, erogazioni liberali, sottoscrizioni volontarie ed anche contributi ed anticipazioni da parte dell'organizzazione promotrice. Il comma 9 dell'articolo 13, infine, reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri determinati dalla proposta di legge (54 miliardi), facendo ricorso al Fondo per l'occupazione, integrato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20

gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

L'articolo 14, che riproduce pressoché fedelmente l'articolo 7 del decreto legislativo CPS 29 luglio 1947, n. 804, fissa gli adempimenti a carico degli istituti di patronato e di assistenza. Fra gli adempimenti figurano la tenuta delle scritture contabili, la presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale del rendiconto dell'esercizio annuale.

L'articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciti la vigilanza sugli istituti di patronato sia in Italia che all'estero. Per le materie che non rientrano nella sua competenza esclusiva, il suddetto ministero provvede di concerto con i ministeri di volta in volta interessati.

L'articolo 16 individua le circostanze in cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può procedere al commissariamento e allo scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Lo scioglimento e l'avvio della procedura di liquidazione possono essere disposti quando dai controlli effettuati risulti: la mancata realizzazione del progetto di attività presentato dai soggetti promotori o la perdita dei requisiti necessari previsti dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge; un disavanzo patrimoniale per due esercizi finanziari consecutivi, non ripianato nel biennio successivo; l'impossibilità di funzionamento dell'istituto.

L'articolo 17 prevede la decadenza del diritto ai contributi finanziari per le sedi degli istituti di patronato e di assistenza sociale che si sono avvalsi, per l'esercizio delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di patronato (articolo 6).

Il secondo comma dell'articolo inasprisce le sanzioni previste dalla normativa vigente. I singoli procacciatori e le agenzie private che svolgano attività di mediazione nelle materie riservate agli istituti di patronato sono puniti con ammende da due a venti milioni (con possibilità di aumento fino a un

quintuplo) e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Il divieto in questione è stato previsto fin dal 1947, ed è finalizzato ad impedire attività di speculazione e truffe in materie di grande rilevanza sociale.

L'articolo 18 reca le disposizioni relative al trattamento fiscale dei proventi degli istituti di patronato. Il primo comma specifica che i contributi derivati da convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche non concorrono a formare reddito, né possono essere considerate ricavato di attività commerciali. Inoltre, i redditi ricavati dall'istituto di patronato nell'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'associazione sindacale o di categoria promotrice del patronato stesso, sono sottoposti al particolare regime fiscale previsto per le organizzazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte in luogo dei soggetti promotori.

Si segnala che la proposta n. 4083 prevede un regime fiscale diverso per i redditi dei patronati, disponendo in parte l'esenzione e in parte la assimilazione al regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 19 prevede l'obbligo della presentazione di una relazione al Parlamento sulla costituzione e il riconoscimento degli istituti di patronato, sui dati relativi alle strutture, alle attività svolte e l'andamento economico. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto alla presentazione di tale relazione entro il mese di dicembre di ogni anno (nella fase iniziale, al termine del primo biennio di applicazione della legge).

L'articolo 20 contiene le norme transitorie riservate agli istituti di patronato già riconosciuti e operanti, che, peraltro,

possono consorzarsi per un periodo massimo di tre anni. Al personale degli istituti di patronato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla posizione economica e giuridica.

L'articolo 21 disciplina il regime delle abrogazioni della normativa preesistente.

La proposta di legge n. 4083 del 31 luglio 1997, antecedente ai disegni di legge depositati al Senato, in larga parte si avvicina ai contenuti dell'atto Camera n. 5891, e contiene gli stessi principi riformatori.

Una disciplina differente è prevista per quanto riguarda i seguenti punti: periodo di operatività pregressa del soggetto promotore come requisito per la costituzione (5 anni), articolo 7; regime della partecipazione alle spese da parte degli interessati all'attività di assistenza in sede giudiziaria svolta dagli istituti di patronato (non si prevedono tariffe differenziate rispetto al reddito o esclusioni dalla partecipazione alle spese), articolo 6; contributi di finanziamento, articolo 11; previsione dell'esenzione da imposte e tasse degli atti ad esclusione di quelli relativi alle attività diverse (articolo 5, comma 1) e di assistenza giudiziaria (articolo 6). Le entrate derivanti dalla svolgimento di queste attività sono sottoposte al regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, articolo 14.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 15,20.